



Comune di Carcare

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Approvato con Delibera CC. n.80 del 19 dicembre 2002

Modificato con Delibera CC. n. 26 del 29 aprile 2003

INDICE

CAPO I.....	2
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 1.....	2
Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2.....	3
Destinatari.....	3
Art. 3.....	3
Diritti dei cittadini.....	3
Art. 4.....	3
Interventi e prestazioni.....	3
Art. 5.....	4
Modalità di erogazione degli interventi.....	4
CAPO II.....	4
CRITERI DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	4
Art. 6.....	4
Determinazione situazione economica.....	4
Art. 7.....	4
Requisiti per l'accesso agli interventi.....	4
Art.8.....	4
Caratteristiche degli interventi economici.....	4
Art. 9.....	5
Modalità di presentazione della domanda.....	5
Art. 10.....	5
Definizione dei criteri per la determinazione dell'entità degli interventi.....	5
CAPO III.....	5
INTERVENTI PER SITUAZIONI DI CARATTERE CONTINGENTE E STRAORDINARIO.....	5
Art. 11.....	5
Definizione.....	5
Art.12.....	5
Modalità di concessione degli interventi straordinari.....	5
Art.13.....	5
Emergenza abitativa.....	5
CAPO IV.....	6
ASSISTENZA DOMICILIARE.....	6
Art. 14.....	6
Finalità e definizione.....	6
Art. 15.....	6
Prestazioni.....	6
Art.16.....	6

Ammissione al servizio.....	6
Art.17.....	7
Criteri di ammissione.....	7
Art.18.....	7
Partecipazione al costo del servizio	7
Art.19.....	7
Assistenza Domiciliare Integrata	7
CAPO V.....	7
AFFIDAMENTO MINORI.....	7
Art.20.....	7
Affidamento familiare.....	7
Art.21.....	8
Affidi educativi.....	8
CAPO VI.....	8
INTEGRAZIONI RETTE IN STRUTTURE.....	8
Art. 22.....	8
Definizione	8
Art. 23.....	8
Criteri per l'accesso	8
Art. 24.....	8
Retta a carico dell'utente	8
CAPO VII.....	9
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.....	9
Art. 25.....	9
Requisiti richiesti per l'accesso	9
CAPO VIII.....	10
TUTELA ERARIO COMUNALE.....	10
Art. 26.....	10
Recupero dei crediti.....	10
Art. 27.....	10
Concorso dei parenti obbligati	10
CAPO IX.....	10
INTERVENTI IN DEROGA.....	10
Art. 28.....	10
Interventi in deroga.....	10
CAPO X.....	10
CONTROLLI.....	10
Art. 29.....	11
Modalità.....	11
SCHEDE REQUISITI D'ACCESSO	13

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso al sistema dei Servizi Sociali del Comune di Carcare determinandone le prestazioni ed i servizi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e Decreto Legislativo 112/1998, il Decreto Legislativo 267/2000, la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3, la Legge Quadro 328/2000 nonché dalla Legge Regionale 9 settembre 1998, n° 30 e dal Piano Triennale dei Servizi Sociali della Regione Liguria per gli anni 1999-2001 approvato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 44 del 6/7/1999 integrato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 65 del 4/12/2001.

Tale sistema si pone l'obiettivo di realizzare una rete di protezione sociale per la promozione del benessere della persona e della comunità, di pari opportunità, dei diritti di cittadinanza per il

sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale, nonché la prevenzione e l'individuazione precoce delle cause di disagio, di emarginazione e di disadattamento.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 con modalità integrative di cui all'art. 3 del decreto medesimo, nonché al D.lgs. 3/5/2000 n. 130 e al D.P.C.M. del 7-5-1999 n. 221 e successive modifiche ed integrazioni, fatta comunque salva ogni altra disposizione di Legge vigente in materia.

Art. 2 **Destinatari**

Hanno diritto ad accedere ai Servizi Sociali tutti i cittadini italiani residenti nel Comune, gli apolidi, gli stranieri e nomadi di cui alla Legge Regionale 9/9/1998, n° 30. Possono accedere altresì i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune. I cittadini italiani non residenti nel Comune, gli apolidi e gli stranieri che si trovano occasionalmente nel territorio del Comune, sono assistiti temporaneamente con interventi di prima necessità.

Art. 3 **Diritti dei cittadini**

Ai cittadini sono garantiti i seguenti diritti:

- informazione sui servizi sociali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;
- adeguatezza e conformità ai tempi di risposta;
- rispetto della libertà, della dignità personale e sociale e delle convinzioni religiose ed opinioni politiche di ciascuno e del diritto alla riservatezza previsto dalla Legge;
- possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque mantenere nella misura massima possibile le relazioni familiari e sociali.

Art. 4 **Interventi e prestazioni**

Il Comune di Carcare, in applicazione della Legge 8/11/2000 n. 328 nonché ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 9/9/1998 attua:

- interventi volti all'informazione, promozione e prevenzione sociale;
- interventi di natura economica (contributi, esenzioni o riduzioni di tariffe) volti al soddisfacimento dei bisogni primari e comunque ad innalzare il livello di qualità della vita;
- servizio di assistenza domiciliare;
- misure per agevolare l'inserimento nella scuola, nella formazione professionale, nel lavoro, di portatori di handicap e soggetti con disagio psico-sociale;
- misure per facilitare l'integrazione sociale e promuovere le attività di tempo libero;
- interventi per garantire l'ospitalità presso strutture diurne, notturne e residenziali con eventuale integrazione delle relative rette;
- affidamento familiare;
- servizi di appoggio alla persona;
- servizi o interventi di carattere socio-educativo rivolti ai minori;
- centri di aggregazione sociale;
- interventi volti a facilitare l'integrazione delle fasce deboli nel mondo del lavoro.

Per i Servizi non disciplinati dal presente Regolamento si rimanda a successivi atti dell'Amministrazione Comunale e/o dei Servizi competenti e alle vigenti disposizioni normative.

Art. 5

Modalità di erogazione degli interventi

Accertato il diritto di accesso alla prestazione attraverso le procedure di cui alla legge 109/98 e 130/2000 e successive modificazioni, nonché secondo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7, il servizio sociale competente provvederà ad individuare e definire l'intervento ritenuto utile previa valutazione della situazione.

CAPO II

CRITERI DI ACCESSO E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 6

Determinazione situazione economica

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 7/5/99 n° 221, modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 4/4/2001 n° 242, la determinazione della situazione economica degli utenti da considerare ai fini dell'erogazione di contributi e servizi di cui al presente Regolamento, esclusi quelli previsti dal Capo VI, è costituita dal valore dell'I.S.E.E. determinato dall'I.N.P.S.

Nel caso in cui nel nucleo familiare del richiedente siano presenti percettori di pensioni di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento, l'importo derivante da tali benefici, riferito all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, verrà sommato al sopraindicato valore I.S.E.E. nella misura del 50% riparametrato sul valore della scala di equivalenza di cui all'attestazione I.S.E.E. medesima.

“Parimenti nel caso in cui nel nucleo familiare del richiedente siano presenti percettori di pensioni di categoria P.S./assegno sociale, l'importo derivante da tali benefici, riferito all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, verrà sommato al sopraindicato valore I.S.E.E. riparametrato sul valore della scala di equivalenza di cui all'attestazione I.S.E.E. medesima”.

Art. 7

Requisiti per l'accesso agli interventi

Requisito fondamentale per l'erogazione dei contributi economici e per il gratuito utilizzo di servizi, è rappresentato dall'avere una situazione economica determinata secondo le modalità di cui al precedente articolo 6 non superiore ad un valore pari a € 5.165,00 annui per il 1° semestre 2003 e ad € 6.715,00 annui per il 2° semestre 2003 da adeguarsi annualmente all'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art.8

Caratteristiche degli interventi economici

Il Comune di Carcare direttamente o attraverso il Distretto Sociale, attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei familiari a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali, attraverso le seguenti forme di assistenza economica:

- a) il "contributo economico ordinario" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- b) l' "assistenza economica indiretta" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo o con corrispettivo ridotto, di servizi comunali non diversamente regolamentati;
- c) il "contributo economico straordinario" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona dovuta a cause straordinarie o a situazioni contingenti.

Art. 9

Modalità di presentazione della domanda

Per ottenere le prestazioni di cui al presente Regolamento occorre presentare apposita istanza corredata dall'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e da una dichiarazione integrativa concernente eventuali redditi derivanti da pensione di invalidità civile e/o da indennità di accompagnamento oltre ad ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda. In riferimento a quanto indicato al comma 6 dell'art. 6 del D.P.C.M. 4/4/2001 n° 242, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva presentata non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune potrà richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente la precedente.

Art. 10

Definizione dei criteri per la determinazione dell'entità degli interventi

Il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio atto deliberativo, stabilisce la percentuale da applicarsi alla differenza tra il valore determinato dall'art. 7 e la situazione economica del richiedente di cui all'art. 6, corrispondente al contributo massimo erogabile annualmente agli aventi diritto.

CAPO III

INTERVENTI PER SITUAZIONI DI CARATTERE CONTINGENTE E STRAORDINARIO.

Art.11

Definizione

Per far fronte a particolari stati di difficoltà delle persone o delle famiglie, dovute a cause straordinarie o a situazioni contingenti possono essere disposti interventi di carattere straordinario mediante ausili finanziari, o concessione di servizi in forma gratuita o con corrispettivo ridotto. Gli interventi di carattere straordinario sono disposti in deroga a quanto previsto dall'art. 7 e dall'art. 10, purché siano documentabili intervenute condizioni di difficoltà socio-economiche per fatti contingenti e straordinari, ovvero il Servizio-Sociale ravvisi l'indispensabilità di un intervento. L'intervento straordinario non ha carattere continuativo.

Art.12

Modalità di concessione degli interventi straordinari

Gli interventi di carattere straordinario sono sempre assunti in presenza di una relazione degli operatori sociali che hanno assunto in carico il caso. Gli interventi di cui sopra sono disposti con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio Sociale competente.

Art.13

Emergenza abitativa

I residenti nel territorio comunale che, a seguito di emergenza abitativa o per grave e motivata divisione dal nucleo familiare di convivenza risultino privi di qualsiasi tipo di riferimento abitativo, potranno usufruire di intervento straordinario consistente in temporanea:

- sistemazione in struttura alberghiera;
- sistemazione in struttura ricettiva di tipo turistico;
- sistemazione in alloggi appositamente requisiti.

Agli utenti beneficiari degli interventi di cui sopra verrà richiesto un concorso nelle spese sostenute per la retta di ospitalità, applicando quanto previsto dalla tabella “C” allegata.

In ogni caso il rapporto contrattuale relativo alla sistemazione nella struttura ricettiva intercorrerà tra titolare della stessa e soggetto ivi ricoverato. Il comune non assumerà alcuna obbligazione nei confronti della struttura ricettiva, che dovrà essere informata relativamente alle caratteristiche e alla durata dell'intervento. Il comune, previa delega del soggetto assistito, potrà corrispondere al titolare della struttura ricettiva l'importo del contributo.

Nel caso in cui l'emergenza abitativa si affronti con l'utilizzo di alloggi di proprietà comunale o assunti in locazione dal Comune con l'espressa finalità di far fronte all'emergenza stessa, il Comune provvederà a stabilire appositi criteri per l'assegnazione nonché adeguato Regolamento per l'utilizzo degli alloggi medesimi.

CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.14

Finalità e definizione

Le finalità del servizio di assistenza domiciliare tendono a favorire la permanenza ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente familiare e sociale, mantenendone un ruolo il più possibile attivo e partecipe. L'obiettivo è quello di evitare qualsiasi forma di emarginazione e di disagio sociale e soprattutto la “scelta obbligata” dell'inserimento in struttura.

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni, parti integranti di un progetto di intervento, finalizzate al miglioramento della qualità di vita delle persone.

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, a nuclei familiari in condizioni economiche precarie o in situazione di disagio sociale, a persone temporaneamente bisognose di assistenza per contingenti situazioni familiari.

Art.15

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona o del nucleo familiare;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa;
- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione pasti;
- lavanderia;
- disbrigo di commissioni;
- quant'altro si convenga necessario per far fronte ai bisogni delle persone o del nucleo assistito, purché nel rispetto delle competenze professionali degli operatori così come stabilito dalla normativa vigente.

Art.16

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare, a seguito di apposita istanza presentata ai sensi del precedente art. 9, è disposta con provvedimento dal Responsabile del Servizio sulla base di un progetto elaborato dall'operatore sociale congiuntamente con gli interessati.

Art.17

Criteri di ammissione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare va prioritariamente assicurato a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

Ai fini della valutazione delle condizioni socio – economiche per l'attribuzione delle priorità di accesso, va tenuto conto di:

- 1) grado d'autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari e di rete;
- 3) situazione economica.

La misurazione degli indicatori verrà effettuata dagli operatori attraverso l'utilizzo della scheda D allegata al presente Regolamento.

Il risultato emerso sarà utilizzato per la compilazione e l'aggiornamento di apposita graduatoria per l'accesso alla prestazione da aggiornarsi alla fine di ogni trimestre solare.

L'ammissione al servizio viene disposta dal Responsabile del Servizio sulla base della graduatoria di cui sopra.

Art.18

Partecipazione al costo del servizio

Agli utenti del servizio verrà richiesto un concorso nelle spese rapportato alle loro possibilità economiche secondo la tabella "A" allegata, che si basa su fasce di reddito via via incrementate del 25% rispetto ai livelli base definiti per l'erogazione gratuita.

Il Comune entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio atto deliberativo, stabilisce la quota oraria massima da richiedere all'utenza quale concorso al costo del servizio.

Art.19

Assistenza Domiciliare Integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di persone particolarmente compromesse da patologie geriatriche, neurologiche ed oncologiche.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammette al servizio il richiedente, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 17 e compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie dell'Ente Erogatore. Per ogni richiedente avente diritto alla prestazione viene offerto un progetto operativo che, sottoposto ad apposita valutazione, potrà essere rinnovato fino ad un massimo di mesi sei non superando comunque il limite massimo di 140 ore pro-capite. La percentuale di utenti che usufruiscono del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata non potrà essere superiore al 30% delle potenzialità del servizio.

CAPO V

AFFIDAMENTO MINORI

Art.20

Affidamento familiare

L'affidamento familiare attuato ai sensi della Legge 4 maggio 1983 n° 184 e successive modifiche ed integrazioni, è un servizio che ha l'obiettivo di garantire:

- al minore, la cui famiglia si trovi temporaneamente in difficoltà, un insieme di relazioni interpersonali indispensabili al suo sviluppo psicofisico;

- alla famiglia d'origine il sostegno adeguato finalizzato al superamento delle difficoltà ai fini di favorire il rientro del minore.

Tale servizio sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Art.21

Affidi educativi

Il servizio consiste in interventi socio-educativi individualizzati da realizzarsi su specifico progetto dell'Area Servizi Sociali a favore di minori ad individuato rischio di devianza e/o disagio psico-sociale.

Tali interventi di prevenzione secondaria hanno la finalità di supportare il nucleo familiare nelle sue funzioni educative perseguendo obiettivi specifici a seconda dei casi.

Operativamente il Comune per la realizzazione del Servizio, si avvale di risorse proprie e/o di soggetti terzi secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

I soggetti terzi sono nominati Responsabili ai sensi dell'articolo 8 della legge 675/96.

Agli esercenti la potestà genitoriale verrà richiesto un concorso nelle spese rapportato alle loro possibilità economiche secondo la tabella "B" allegata, che si basa su fasce di reddito via via incrementate del 25% rispetto ai livelli base definiti per l'erogazione gratuita.

CAPO VI

INTEGRAZIONI RETTE IN STRUTTURE

Art. 22

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di persone per le quali non sia sufficiente attivare altre misure che consentano loro di rimanere presso il proprio domicilio e che non siano in grado di provvedere al pagamento della retta.

Il Comune assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica richiesta esclusivamente a seguito di adempimento da parte del richiedente di quanto disposto dal successivo art. 24.

Art. 23

Criteri per l'accesso

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi, presenta apposita istanza secondo le modalità di cui all'art. 9 al Servizio Sociale Comunale.

L'ammontare del contributo comunale viene determinato tenendo anche conto di:

- a) modalità integrative di valutazione ai sensi dell'art. 3 del 109/98 come modificato dal D.lgs 130/2000;
- b) partecipazioni economiche da parte di eventuali parenti di cui all'art. 433 del C.C. non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Il Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale, in base ai principi di cui al presente Regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Servizio Sociale Comunale, provvede all'ammissione all'integrazione ed alla eventuale quantificazione della stessa

Art. 24

Retta a carico dell'utente

L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura, con:

- a) l'ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare anagrafico (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.), integrato da eventuale pensione di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento del richiedente, diviso il numero dei componenti il nucleo stesso meno una quota pari a 75 € mensili a diretto beneficio dell'assistito. Tale quota in attesa dell'emanazione di apposito provvedimento legislativo volto all'individuazione e all'applicazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento su tutto il territorio nazionale.
- b) il proprio patrimonio immobiliare fatto salvo il caso in cui l'utente medesimo sia proprietario di un unico immobile nel quale risieda con conviventi anagrafici non proprietari di immobili. da almeno un anno.

Verrà comunque fatta salva una franchigia di € 2.600,00.

CAPO VII AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 25

Requisiti richiesti per l'accesso

Alle categorie di cittadini di cui al presente articolo, vengono concesse agevolazioni tariffarie per l'utilizzo di trasporti pubblici secondo i seguenti criteri:

CATEGORIA		CONCESSIONE
A		
<ul style="list-style-type: none"> • Grandi invalidi del lavoro (con oltre l'80% di invalidità) • Invalidi del lavoro (con oltre il 64% di invalidità) • Vittime del lavoro con invalidità di 4[^] e 5[^] categoria) • Grandi invalidi e mutilati di guerra (con invalidità di 1[^], 2[^] e 3[^] categoria) • Invalidi civili con invalidità del 100% • Ciechi e loro accompagnatori • Minori handicappati e loro accompagnatori 	Anche con ISEE superiore di cui all'art. 6	Abbonamento mensile scontato del 50% Oppure 12 corse mensili gratuite
B		
<ul style="list-style-type: none"> • Invalidi del lavoro con invalidità dal 30% al 64%) • Invalidi e mutilati di guerra • Invalidi per servizio • Vittime del lavoro con invalidità di 6[^], 7[^] e 8[^] cat. 	Con ISEE entro il valore di cui all'art. 6	Abbonamento mensile scontato del 50% Oppure 12 corse mensili scontate del 50%

• Invalidi civili con invalidità dal 74% al 99%		
---	--	--

CAPO VIII TUTELA ERARIO COMUNALE

Art. 26

Recupero dei crediti

Il Comune adotta tutte le misure necessarie consentite dalla Legge, stragiudiziali e giudiziali per ottenere da parte degli obbligati, loro garanti, eredi o aventi causa il recupero dei crediti derivanti dagli interventi di cui al presente regolamento.

E' ammessa la rateizzazione del debito con sottoscrizione di apposito impegno e con applicazione degli interessi legali a scalare e con previsione della decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di una rata.

Il comune fissa una soglia minima per l'esperienza delle azioni giudiziarie, da adeguarsi ogni anno in base all'indice del costo della vita.

Il comune in caso di documentata inesigibilità parziale o totale a seguito dell'esperienza infruttuosa di tutte le azioni utili per il recupero del credito procede alla radiazione totale o parziale del credito.

Il comune individua il professionista, legale interno o esterno, cui affidare le procedure di recupero dei crediti vantati.

Art. 27

Concorso dei parenti obbligati

Preliminarmente alla concessione di contributi economici e all'integrazione di rette di ospitalità in strutture residenziali, il competente Servizio Sociale Comunale dovrà acquisire apposita autodichiarazione del richiedente la prestazione, comprovante l'esistenza o meno di parenti obbligati ex art. 433 del C.C. nonché la loro disponibilità ad intervenire; dovranno, ove possibile, essere prodotte le attestazioni I.S.E.E. dei medesimi.

Il concorso dei parenti obbligati può essere richiesto, se necessario, fino al 50% della quota eccedente il valore di cui all'art. 7 moltiplicato per 2.

CAPO IX INTERVENTI IN DEROGA

Art. 28

Interventi in deroga

Sono considerati interventi in deroga al presente Regolamento:

- contributi economici, erogati su motivata proposta del servizio competente per territorio Dipartimento di Psichiatria Centro di Salute Mentale aventi finalità terapeutiche;
- contributi, previsti in favore di famiglie affidatarie, stabiliti con apposito Regolamento;
- inserimenti in strutture protette, o altri interventi attivati in esecuzione di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, o in caso di valutato pregiudizio dello stato psico-fisico dell'utente.

CAPO X CONTROLLI

Art. 29
Modalità

In applicazione del comma 8 dell'art. 4 del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/2000, si stabilisce di effettuare i controlli previsti con cadenza semestrale a seguito di sorteggio effettuato da idonea Commissione nominata dalla Giunta Comunale sul 10% delle domande presentate e accolte nel semestre precedente.

A tale scopo verrà istituito apposito registro sul quale verranno cronologicamente annotate le domande presentate.

Ogni anno dovrà essere presentata relazione sui controlli effettuati al fine di procedere a eventuali modifiche sul campione o sulla modalità degli stessi, da disporsi con determinazione dirigenziale.

Rimane ferma la effettuazione di controlli in ogni caso di fondato dubbio di dichiarazioni non veritiere.

In caso di dichiarazioni di cui si sospetta la falsità il procedimento dovrà essere sospeso per i necessari accertamenti, ai fini dei quali l'interessato potrà spontaneamente produrre documentazioni o certificazioni.

Nel caso di cui all'articolo 331 c.p.p. il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio dovranno inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria.

Assistenza Domiciliare Allegato A

I FASCIA	FINO AL VALORE DI CUI ALL'ART. 7	ESENTE
II FASCIA	FASCIA I + 25%	1/3 QUOTA ORARIA A CARICO UTENTE ANNUALMENTE DETERMINATA DALL'ENTE EROGATORE
III FASCIA	FASCIA II + 25%	2/3 QUOTA ORARIA A CARICO UTENTE ANNUALMENTE DETERMINATA DALL'ENTE EROGATORE
IV FASCIA	FASCIA III + 25%	3/3 QUOTA ORARIA A CARICO UTENTE ANNUALMENTE DETERMINATA DALL'ENTE EROGATORE

Oltre il reddito stabilito per la IV fascia le prestazioni sono sempre rese contro il pagamento di 1.25 volte la quota oraria annualmente determinata dall'Ente Erogatore.

Affidi Educativi Allegato B

I FASCIA	FINO AL VALORE DI CUI ALL'ART. 7	ESENTE
II FASCIA	FASCIA I + 25%	1/3 QUOTA ORARIA A CARICO UTENTE ANNUALMENTE DETERMINATA DALL'ENTE EROGATORE
III FASCIA	FASCIA II + 25%	2/3 QUOTA ORARIA A CARICO UTENTE ANNUALMENTE DETERMINATA DALL'ENTE EROGATORE

IV FASCIA	FASCIA III + 25%	3/3 QUOTA ORARIA A CARICO UTENTE ANNUALMENTE DETERMINATA DALL'ENTE EROGATORE
------------------	-------------------------	---

Oltre il reddito stabilito per la IV fascia le prestazioni sono sempre rese contro il pagamento di 1.25 volte la quota oraria annualmente determinata dall'Ente Erogatore.

Nel caso in cui l'affido educativo sia disposto dall'Autorità Giudiziaria non è dovuta la compartecipazione alla spesa.

Emergenza Abitativa Allegato C

I FASCIA	FINO AL VALORE DI CUI ALL'ART. 7	ESENTE
II FASCIA	FASCIA I + 25%	1/3 COSTO GIORNALIERO DELL'INTERVENTO A CARICO UTENTE
III FASCIA	FASCIA II + 25%	2/3 COSTO GIORNALIERO DELL'INTERVENTO A CARICO UTENTE
IV FASCIA	FASCIA III + 25%	3/3 COSTO GIORNALIERO DELL'INTERVENTO A CARICO UTENTE

Allegato D**SCHEDA REQUISITI D'ACCESSO**

Data _____

Sig. _____

Residente in _____ tel. _____

NUCLEO FAMILIARE	I Valut. Punti	I Trim. Punti	II Trim. Punti	III Trim. Punti	IV Trim. Punti
Solo Coniuge *** Genitori *** Figli *** Fratelli/Sorelle/ Suocero-a/Genero/Nuora *** Nipoti/Conviventi non tenuti *** Presenza di conviventi in condizioni di disabilità almeno 80%	15 0 1 2 3 4 5				
TOTALE PARZIALE					
PARENTI TENUTI agli ALIMENTI (art. 433 del C.C)	I Valut. Punti	I Trim. Punti	II Trim. Punti	III Trim. Punti	IV Trim. Punti
Senza parenti in vita Coniuge *** Genitori *** Figli *** Fratelli/Sorelle/Suocero-a/Genero/Nuora *** Nipoti diretti ***	10 0 1 2 3 4				
TOTALE PARZIALE					

*** nel caso in cui siano presenti più figure parentali, il punteggio da assegnare è quello riferito alla prima figura esistente secondo l'ordine di priorità indicato dalle tabelle di cui sopra

AUTONOMIA DEL SOGGETTO (autonomo rispetto a...) SI p. 0 ---- NO p. 1 ---- IN PARTE p. 0,5 (max punti 20)	I Valut. Punti	I Trim. Punti	II Trim. Punti	III Trim. Punti	IV Trim. Punti
Alzarsi Vestirsi Svestirsi Lavarsi mani e faccia Lavarsi i piedi Farsi bagno e doccia Alimentarsi Camminare e muoversi Ricordare le cose Orientamento in casa Orientamento fuori dalla residenza Cura del proprio aspetto Tenere in ordine i propri effetti pres. Cura della sua salute Gestione del denaro, affari Uso dei servizi igienici Continenza urinaria Continenza fecale Udito Vista TOTALE PARZIALE					
AUTONOMIA DEL SOGGETTO (è aiutato rispetto a...) SI p. 0 ---- NO p. 1 ---- IN PARTE p. 0,5 (max punti 20)	I Valut. Punti	I Trim. Punti	II Trim. Punti	III Trim. Punti	IV Trim. Punti
Alzarsi Vestirsi Svestirsi Lavarsi mani e faccia Lavarsi i piedi Farsi bagno e doccia Alimentarsi Camminare e muoversi Ricordare le cose Orientamento in casa Orientamento fuori dalla residenza Cura del proprio aspetto Tenere in ordine i propri effetti pres. Cura della sua salute					

Gestione del denaro, affari					
Uso dei servizi igienici					
Continenza urinaria					
Continenza fecale					
Udito					
Vista					
TOTALE PARZIALE					

SITUAZIONE ECONOMICA

I FASCIA	FINO AL VALORE DI CUI ALL'ART. 7	PUNTI 35
II FASCIA	FASCIA I + 25%	PUNTI 26
III FASCIA	FASCIA II + 25%	PUNTI 17
IV FASCIA	FASCIA III + 25%	PUNTI 8

Oltre il reddito stabilito per la IV fascia **PUNTI 0**

